

CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - 80014 (Città Metropolitana di Napoli) SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE CIMITERO SUAP Servizi alle Imprese Commercio aree pubbliche e sede fissa Pubblici esercizi Artigianato Agricoltura - Concessioni suolo pubblico Trasporto Pubblico locale

ORDINANZA N. 018 DEL 05/04/2022

ORDINANZA DI CESSAZIONE ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA ASSISTENZIALE VILLA ELIGE CON SEDE IN QUESTO COMUNE IN LOC. VARCATURO VIALE DEI PINI SUD NR. 99

(art. 13 comma 4 Reg. 4/2014 D.P.G.R.C. del 07/04/2014)

IL DIRIGENTE

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del servizio, responsabile del procedimento, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge.

PREMESSO

Che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Napoli - con nota del 29/03/2022, Prot. 26/62-0/2022 assunto al prot. dell'ente al n. 36431 del 31/03/2022 e assegnato allo scrivente Settore in data 05/04/2022 ha comunicato che in data 25/03/2022 il personale del suddetto Nucleo ha effettuato una ispezione all'interno della struttura socio-assistenziale VILLA ELIGE In Loc. Varcaturo Viale Dei Pini Sud Nr. 99 alla presenza dell'Amministratore STRAZZULLO SALVATORE, nato a

, rilevando che:

- 1. la struttura non risulta più essere in possesso di alcun titolo autorizzativo all'esercizio;
- 2. che presso la struttura sono presenti n. 18 ospiti che all'apparenza risultano avere difficoltà psichiche;
- 3. che presso detta struttura sono presenti non conformità igienico sanitarie e strutturali in violazione del D.P.G.R.C. 107/2014.

Il verbale rileva altresì che non è stata presentata SCIA per notifica ai sensi dell'art. 6 del Reg. Ce 852/04

Pini Sud Nr. 99 Amministratore Strazzullo Salvatore, nato a

è svolta in assenza della prescritta autorizzazione come stabilito al "CAPO II

Titoli abilitativi per l'esercizio dei servizi" del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 07/04/2014 Reg. 4/2014;

VISTO che ai sensi dell'art. 13 comma 4 del citato decreto lo svolgimento dell'attività di cui innanzi senza il prescritto titolo abilitativo comporta l'immediata cessazione dell'attività.

DATO ATTO che ai sensi dell'Art. 7 della L. 241/90 sussistono le condizioni di celerità per l'adozione del provvedimento in parola, poiché si tratta di attività sanzionatoria vincolante, in quanto la struttura opera in assenza di titolo autorizzativo, pertanto non si procede all'inoltro della comunicazione dell'avvio del procedimento.

TENUTO CONTO che all'atto del controllo da parte dei N.A.S., la rappresentante legale della struttura ha assistito all'ispezione e le è stata consegnata la copia del relativo verbale, per cui è già edotta da tempo sull'urgenza di provvedere.

RITENUTI regolari gli atti dai quali risulta provata la fondatezza dell'accertamento e constatata la regolarità della contestazione e della notificazione.

RITENUTO che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni di diritto sopra esposte e, pertanto, la motivazione è pienamente legittima ed efficace.

VISTO l'art. 13 comma 4 Reg. 4/2014 D.P.G.R.C. del 07/04/2014



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - 80014 (Città Metropolitana di Napoli) SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE CIMITERO SUAP Servizi alle Imprese Commercio aree pubbliche e sede fissa Pubblici esercizi Artigianato Agricoltura - Concessioni suolo pubblico Trasporto Pubblico locale

VISTO I'Art. 107 del D. Lgs. 267/2000.

ORDINA

1. a Strazzullo Salvatore, nato a

N. 9, in qualità di Amministratore della struttura socio-assistenziale VILLA ELIGE In Loc. Varcaturo Viale Dei la cessazione immediata dell'attività condotta in assenza di titolo autorizzativo di cui all'Art. 10 del D.P.G.R.C. N° 16/2009, come accertato dai Carabinieri del Comando Tutela della Salute-N.A.S. di Napoli- in data 25/03/2022.

2. la presente ordinanza ha valore anche per il provvedimento di cessazione relativo alla mancata SCIA per notifica ai sensi dell'art. 6 del Reg. Ce 852/04.

AVVISA

- 1. Che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza si procederà secondo legge.
- 2. Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni dalla notifica ai sensi della L. 1034/71, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica ai sensi della L. 1119/71, tuttavia, il ricorso non sospende l'esecuzione della stesso, salvo che il Tribunale, accertando gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza.

DISPONE

- la notifica del presente provvedimento, per il tramite dei messi comunali, a Strazzullo Salvatore, nato a
- di inviare copia della presente ordinanza alle sottoelencate autorità:
 - al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute N.A.S. di Napoli-, per corredo atti;
 - al Responsabile del Settore Servizi Sociali perché provveda per competenza ai sensi dell'art. 13 comma 5 in quale recita che "In caso di revoca, sospensione del titolo abilitativo oppure di ordine di cessazione dell'attività, l'amministrazione competente individua le modalità atte a garantire che il servizio a favore degli utenti non sia interrotto, ivi compresa la collocazione dei soggetti ospitati nei servizi residenziali e semi-residenziali in altro servizio.";
 - al Sig. Sindaco per doverosa conoscenza;
 - al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio per eventuali verifiche sulla conformità urbanistico edilizia dell'immobile;
 - al Comando Polizia Municipale per la verifica dell'ottemperanza dell'ordinanza;
 - al Comando Tenenza Carabinieri di Giugliano in Campania per doverosa conoscenza;
 - alla Direzione Regionale Generale 12 Direzione Generale politiche sociali, culturali, pari opportunità, tempo libero U.O.D. 2 - UOD Welfare dei servizi e pari opportunità, ai sensi dell'art. 13 comma 6 Reg. 4/2014 D.P.G.R.C. del 07/04/2014;
 - All'ASL Napoli2Nord Dipartimento di Prevenzione per gli eventuali adempimenti di competenza.
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio-on line del Comune di Giugliano in Campania per 15 giorni, previo oscuramento delle generalità del trasgressore ed al sito trasparenza nell'apposita sezione.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. - Codice in materia di



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - 80014 (Città Metropolitana di Napoli) SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE CIMITERO SUAP Servizi alle Imprese Commercio aree pubbliche e sede fissa Pubblici esercizi Artigianato Agricoltura - Concessioni suolo pubblico Trasporto Pubblico locale

protezione dei dati personali. I dati vengono archiviati e trattati sia su formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive;

Il sottoscritto, **dr. Tesone Gianfranco**, Responsabile del Servizio Suap presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n. 241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

La sottoscritta, **Arch. Paola Valvo**, Dirigente del Settore Tutela del Territorio Attività Produttive Cimitero presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n. 445, DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

Il Responsabile del SUAP Dott. Gianfranco Tesone Il Dirigente Arch. Paola Valvo

Ai sensi dell'art. 3, comma IV, della legge 241/90, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo dinanzi al TAR Campania - sez. Salerno entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.